LE VITTIME NEL PROCESSO PENALE

Dall'ascolto alla valutazione psicologico-giuridica: aspetti descrittivi, strumenti operativi e buone prassi

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO

A CURA DI VERA CUZZOCREA, MELANIA SCALI, ELISA SPIZZICHINO

Strumenti per il lavoro psico-sociale ed educativo

FrancoAngeli

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati
possono consultare il nostro sito Internet: *www.francoangeli.it* e iscriversi nella
homepage al servizio “Informatemi” per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

LE VITTIME NEL PROCESSO PENALE

Dall'ascolto alla valutazione psicologico-giuridica: aspetti descrittivi, strumenti operativi e buone prassi

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO

A CURA DI VERA CUZZOCREA, MELANIA SCALI, ELISA SPIZZICHINO

Strumenti per il lavoro psico-sociale ed educativo

FrancoAngeli

Grafica della copertina: *Elena Pellegrini*

Copyright © 2021 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

Indice

Presentazione
di *Pietro Stampa* pag. 7

Prefazione
di *Giovanni Salvi* » 13

Introduzione » 17

1. La vittima tra livelli e condizioni di vulnerabilità e occasioni di benessere
di *Vera Cuzzocrea* e *Melania Scali* » 23

1. Premessa » 23

2. L'attenzione alle vittime di reato a partire dalla cornice normativa internazionale » 25

3. Il child abuse: i criteri di valutazione tra conseguenze e trappole interpretative » 32

4. La considerazione dei rischi e degli ambiti di vittimizzazione secondaria per orientare gli interventi in un'ottica riparativa » 39

2. La testimonianza delle vittime in condizioni di vulnerabilità
di *Melania Scali*, *Maria Monteleone* e *Mauro Catenacci* pag. 54

1. Premessa » 54

2. La ricerca scientifica sulla testimonianza » 55

3. Aspetti normativi e procedurali nelle varie fasi dell'iter giudiziario » 65

4. La difesa della persona imputata e le buone prassi » 78

3. Dall'ascolto alla valutazione: il contributo tecnico-specialistico dell'esperto
di *Elisa Spizzichino*, *Vera Cuzzocrea* e *Melania Scali* » 91

1. Premessa » 91

2. La funzione di ausilio nella raccolta della fonte di prova dichiarativa » 92

3. La consulenza tecnica e la perizia d'ufficio » 106

4. La consulenza di parte nel procedimento penale: posizionamenti e orientamenti » 120

Curatrici e autori » 133

Presentazione

di *Pietro Stampa*[1]

I contributi raccolti in questo volume derivano, come meglio indicato nell'Introduzione delle curatrici, da una giornata di studio organizzata dal Gruppo di Lavoro Psicologia Forense[2] dell'Ordine degli Psicologi del Lazio.

Il nostro Ordine è da molti anni intensamente impegnato nel rapporto con il sistema Giustizia, in più contesti e attraverso numerose iniziative portate avanti dal Gruppo di Lavoro, secondo una visione che potrei così sintetizzare:

- quanto ai contesti della Giustizia civile, con riferimento soprattutto al processo di famiglia, il contributo degli psicologi, tanto al Giudice quanto alle parti, deve essere sempre orientato a favorire la trasformazione della litigiosità, di per sé distruttiva, in "normale" conflittualità negoziale, in modo da sostenere fin quando possibile il principio della bi-genitorialità;
- quanto ai contesti della Giustizia penale, con riferimento sia alle indagini che al procedimento, il contributo deve essere comunque sempre orientato a favorire nel sistema la capacità di accogliere e sostenere le vittime dei reati.

[1] Vice Presidente Ordine degli Psicologi del Lazio.

[2] Attualmente riorganizzato con la denominazione di Gruppo di Lavoro Psicologia Giuridica, a sottolineare un'estensione del suo campo di interesse e di intervento; nel 2019, anno dell'evento organizzato presso la Procura Generale e in cui ha avuto avvio la stesura del presente volume, facevano parte del Gruppo di Lavoro: Marilena Mazzolini (coordinatrice), Vera Cuzzocrea, Anna Lubrano Lavadera, Stefano Mariani, Viola Poggini, Paolo Roma, Elisa Spizzichino, Melania Scali e Pietro Stampa.

Certamente tale contributo si esprime innanzitutto nell'aiuto tecnico fornito al Magistrato inquirente per l'accertamento della componente psicologica dei fatti: e qui si delinea già una prima questione epistemologica di grande rilevanza.

Gli psicologi non lavorano sulla dimensione concreta della realtà, ma su quella simbolica: lavorano sui fatti in modo indiretto, attraverso lo studio dei vissuti e delle rappresentazioni. La loro posizione nel percorso di ricostruzione di eventi è, per così dire, "laterale": non perché i fatti siano disallineati rispetto alla loro competenza, ma perché la realtà di cui sono in grado di occuparsi è la realtà della mente, non quella del mondo esterno.

Dal classico studio di Musatti del 1931 a più recenti lavori della "scuola romana" di psicologia giuridica[3], i modelli di funzionamento della sequenza – spesso diluita nel tempo, alterata da elementi suggestivi, deformata dalle ripetizioni – percezione-processing-rievocazione-comunicazione che ci offre la ricerca sperimentale sono messi in rapporto con fattori motivazionali, con la competenza linguistica, con le condizioni emotive in cui un soggetto rende la testimonianza. I *modelli*: l'espressione va declinata al plurale, non solo perché sono in gioco situazioni psicologiche e variabili di contesto le più difformi, ma anche e soprattutto perché lo studio della mente comporta per proprio statuto di base una diversificazione possibile di punti di vista proporzionale alla complessità dell'oggetto.

Alla messa a punto dei modelli teorico-tecnici da cui discendono i modelli operativi dell'intervento psicologico contribuiscono le linee guida prodotte da Università, Centri di ricerca, Società scientifiche: non è compito degli Ordini professionali produrre linee guida, che sarebbe come adottare un orientamento scientifico che faccia premio su altri, potenzialmente concorrenti. È normale, giusto e anche utile al progresso della cultura che gli orientamenti si confrontino e a volte si scontrino, anche – se così posso esprimermi – "in campo aperto". Gli Ordini professionali, per la loro stessa natura di Enti pubblici esponenziali, devono produrre regolamenti (che sono vincolanti), raccomandazioni (che hanno un valore prevalentemente

[3] Cfr. Patrizi (1996); De Leo e Patrizi (2002); De Leo, Scali e Caso (2005); Caso e Vrij (2009).

etico) e raccolte di buone prassi (che danno conto dei diversi approcci possibili a un campo di intervento, indicandone i riferimenti in ragione dei quali ogni professionista farà la scelta più consonante alla propria sensibilità e ai propri convincimenti). La Pubblica Amministrazione da tempo propone con la denominazione di "linee guida" quelli che in realtà sono regolamenti o raccomandazioni, alimentando con ciò una confusione alla quale il nostro Ordine ha voluto sottrarsi, recuperando il senso della propria equidistanza di principio dai modelli più ampiamente condivisi entro i diversi raggruppamenti di opinione che costituiscono la comunità professionale nel suo insieme.

Questo volume, in particolare, proponendosi come preparativo della definizione di buone prassi, e tenendo conto di più vertici di osservazione e di interpretazione, si occupa delle responsabilità e dei metodi che guidano gli psicologi nel delicatissimo compito di assistere la Giustizia nelle attività che riguardano soggetti in condizioni di particolare fragilità.

Uno dei punti fermi della visione che il nostro Ordine ha inteso in questi anni proporre tanto agli iscritti quanto alla committenza in àmbito giudiziario, è l'autonomia dello psicologo nello svolgimento del suo incarico: tema su cui si è impegnata in particolare la Commissione Deontologica da me coordinata. Come scrive R. Di Cori (2019, pp. 125-169) in un volume da questa Commissione recentemente pubblicato,

> […] anche in àmbito penale, l'esperto può trovarsi nella condizione critica di dover conciliare la propria fedeltà alla Magistratura, quando ad esempio è chiamato a contribuire all'attività investigativa del Pubblico Ministero (art. 359 c.p.p.), con il principio dell'autonomia professionale. Nell'àmbito delle indagini condotte su reati sessuali a danni di minori, ad esempio – quando si è chiamati a fornire l'assistenza al Magistrato nell'audizione di un minore – l'esperto può essere suggestionato dall'ipotesi accusatoria, vedendo così ridursi sia la capacità critica sia l'autonomia indispensabili ad assistere nel migliore dei modi la vittima e il Giudice.

E a proposito di autonomia, lo psicologo – corollario a quanto sopra – è da considerarsi ingaggiato come ausiliario solo dal Magi-

strato: il suo rapporto con l'avvocato è di collaboratore paritetico, non di ausiliario. Il consulente del privato non può considerarsi una sorta di alter ego del difensore, mentre è investito di tale ruolo come consulente della parte pubblica.

È accaduto in passato, e dobbiamo fare in modo che non accada più, che lo psicologo si sia trovato, suo malgrado e in qualche modo inconsapevolmente, ad assecondare – nella ricerca della "verità" – l'andamento spontaneo di quel fenomeno che correntemente definiamo come "vittimizzazione secondaria", vale a dire le sofferenze inflitte alla vittima di un reato dall'iter stesso di accertamento del reato e dalle procedure previste dalla Legge per perseguire e punire i responsabili[4]. Come è noto, non poche ritrattazioni di denunce di maltrattamenti, abusi, violenze da parte di vittime in condizioni di fragilità, dipendono esattamente dalla prospettiva di tali sofferenze a seguire dal danno primario causato dal reato. Le vittime, come in poche, semplici parole, si esprime il protocollo operativo del Crime Victims' Right Act degli Stati Uniti, hanno bisogno di:

- sentirsi al sicuro;
- esprimere le proprie emozioni;
- sapere cosa accadrà "dopo" (U.S. Office of Justice Programs, 2004).

È dunque necessario che lo psicologo, nel collaborare con il sistema Giustizia, segua contestualmente criteri:

- di *rigore scientifico*: coerenza logica dei parametri teorico-tecnici che devono essere dichiarati e documentati, riferimento a modelli validati dalla ricerca empirica, esplicitazione delle argomentazioni in forza delle quali si adottano quegli specifici modelli;
- di *prudenza*: anche il concetto di interventi evidence based non può pretendere di avere in psicologia la stessa caratura epistemologica che gli viene attribuita nelle scienze naturali e in medicina, ma deve tenere conto della non sussistenza nella vita mentale degli elementi fisici, concreti, della "prova", termine che per noi assume sempre un valore congetturale;

[4] Cfr. Giannini (2019, pp. 173-187).

- di *auto-regolazione* e di *onestà intellettuale*: è indispensabile per lo psicologo la consapevolezza dei propri limiti sotto il profilo della competenza specifica e della tenuta emotiva, nel trattare talune situazioni altamente problematiche, come appunto quelle di cui si occupa questo volume.

A tutto questo deve aggiungersi, non ultima, una conoscenza del diritto processuale e della giurisprudenza specifica, che consentano allo psicologo di restare entro i confini attesi dalla committenza della domanda che gli viene rivolta, e una capacità interpretativa delle regole deontologiche che vi sono connesse, senza mai dimenticare che il confine tra quanto impone idealmente l'etica professionale e quanto in senso generale prescrive la Legge non è un confine netto, ma sfumato, con ampie zone di sovrapposizione, ma anche ampie zone lacunose, "terre di nessuno" in cui è sfidante addentrarsi, ma solo se si dispone di un addestramento adeguato e, progressivamente nel tempo, di una meditata, consolidata esperienza.

Di qui l'importanza di proporre agli psicologi, e ai loro committenti nel quadro del sistema Giustizia, occasioni di approfondimento quale è stata la giornata di studio da cui ha origine il presente volume, e il volume stesso, che intende fissarne le risultanze in vista di possibili usi formativi e nella prospettiva di futuri, ulteriori e altrettanto costruttivi confronti.

Riferimenti bibliografici

Caso L. e Vrij A. (2009), *L'interrogatorio giudiziario e l'intervista investigativa*, il Mulino, Bologna.

De Leo G. e Patrizi P. (2002), *Psicologia giuridica*, il Mulino, Bologna.

De Leo G., Scali M. e Caso L. (2005), *La testimonianza. Problemi, metodi e strumenti nella valutazione dei testimoni*, il Mulino, Bologna.

Di Cori R. (2019), *Abecedario etico-metodologico per l'esperto psicoforense dell'età evolutiva*, in Stampa P., Giannini A.M. (a cura di), *Psicologia, etica, diritto. Prospettive, criticità e problemi aperti*, FrancoAngeli, Roma-Milano.

Giannini A.M. (2019), *La vittimizzazione secondaria: problemi etici dell'assistenza psicologica a soggetti in condizioni di fragilità*, in Stampa P. e Giannini A.M. (a cura di), *Psicologia, etica, diritto. Prospettive, criticità e problemi aperti*, FrancoAngeli, Roma-Milano.

Musatti C.L. (1931), *Elementi di psicologia della testimonianza*, Cedam, Padova.
Patrizi P. (1996), *Psicologia giuridica penale*, Giuffré, Milano.
U.S. Office For Justice Programs (2004), *Crime Victims' Rights Act*, *www.ovc.gov/rights/legislation.html*.

Prefazione

di *Giovanni Salvi*[1]

L'attenzione alla vittima del reato si affaccia solo di recente nel panorama del processo penale. Relegata in passato a "oggetto" dell'accertamento, con limitate facoltà procedimentali e ben poca attenzione alle sue esigenze non strumentali a quell'accertamento, a partire dalla metà degli anni ottanta essa diviene centrale anche nelle fonti internazionali, nell'approccio alla tutela degli interessi fondamentali, sottesi alla previsione della sanzione penale. Le ragioni di questa disattenzione non erano tutte in negativo. La sanzione penale è infatti la massima reazione dell'ordinamento a una condotta carica di disvalore. Essa può consistere nella privazione della libertà personale e già solo il processo, per chi lo subisce, costituisce uno stigma sociale, a volte più grave e persistente della stessa pena.

È dunque necessario che il centro del processo sia e resti l'imputato, perché è intorno a lui che ruota l'accertamento, con le sue esigenze insopprimibili di garanzia. In realtà, e paradossalmente, sono a volte proprio le cresciute consapevolezze sulla importanza delle garanzie processuali che finiscono per far emergere in maniera nuova un tema antico: il processo è al tempo stesso pena anche per la vittima. La necessità del contraddittorio orale nell'acquisizione della prova, ad esempio, perpetua nel tempo la sofferenza di colui o colei che vi è sottoposto. Sono lontani – sembrano sideralmente lontani – i tempi del processo per stupro, che segnò uno spartiacque con

[1] Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione.

la forza della comunicazione visiva. E tuttavia l'esame nel processo, sia pure mediato dalla professionalità del giudice, costringe a rivivere un vissuto doloroso. Non meno lacerante è l'esperienza degli accertamenti peritali, anch'essi fonte di sofferenze fisiche e morali.

Se su questi aspetti strettamente procedimentali il legislatore è intervento da tempo, ad esempio prevedendo l'utilizzo privilegiato dell'incidente probatorio, si va sempre di più consolidando la consapevolezza di una visione non parcellizzata dell'esperienza della vittima, nel suo impatto prima con la violenza e poi con le esigenze dell'accertamento.

È a tale visione di insieme che è dedicato questo volume. Esso costituisce il frutto di un lungo lavoro, a partire dalle molte esperienze del distretto del Lazio, che hanno portato a buone prassi e a percorsi di collaborazione istituzionale volti ad accogliere le vittime sin dal primo loro contatto con le istituzioni e anzi a favorirlo.

Sul terreno della vittimizzazione secondaria, dunque, molto è stato fatto. Il percorso non è completo. La maggiore criticità, oggi, è nella individuazione di indici precoci delle situazioni di grave rischio e nella conseguente predisposizione di antenne in grado di rilevarli, nonostante gli ostacoli frapposti a volte dalla stessa vittima. Su questo terreno, un ruolo molto importante gioca la formazione del personale (sanitario e di polizia innanzi tutto) che diffonda le buone prassi operative.

Molto interessante, nel lavoro raccolto in questo volume, è la continuità dell'attenzione alla vittima, dal primo impatto, all'accoglienza e fino a percorsi di giustizia riparativa, che valgano a sanare alla radice la violazione dei diritti fondamentali patita.

Altrettanto interessante è la ricognizione degli approdi più recenti nei delicati ambiti della testimonianza e del contributo dello specialista alla raccolta della fonte di prova e poi alla sua valutazione. Terreno, quest'ultimo, scivoloso anche per qualche incertezza giurisprudenziale e per livelli non sempre omogenei di professionalità, che si riflettono in inadeguatezza, prima ancora che della valutazione, sempre rimediabile, nella raccolta della prova, a volte irreversibile.

L'attenta rassegna delle fonti internazionali consegna infine un quadro di riferimento in continua evoluzione, l'ultima delle quali

potrebbe forse vedersi nel meccanismo di revisione della Convenzione di Palermo e dei suoi Protocolli addizionali, tra cui quello sulla tratta di esseri umani. Per la tutela di questi soggetti particolarmente vulnerabili la Convenzione ha consentito, di recente, collaborazioni internazionali in passato non immaginabili e la formazione di linee guida nelle investigazioni, che comprendono anche l'adozione di particolari cautele a tutela della integrità morale delle vittime, unitamente a quella della validità della fonte ai fini dell'accertamento di responsabilità.

Problemi non minori pongono i profili civilisti della tutela delle vittime. Essi si legano strettamente all'accertamento penale ma hanno aspetti di autonomia e richiedono un approccio altrettanto consapevole. Un campo di azione per il prossimo futuro è la rivitalizzazione del ruolo del pubblico ministero in tale ambito e su questo vi è l'impegno della Procura Generale della Cassazione, che ha costituito un apposito gruppo di lavoro.

La necessità di valutazione dei fatti penalmente rilevanti nei procedimenti civili per la tutela rafforzata dei soggetti vulnerabili è stata sottolineata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella *Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati di violenza di genere e domestica* (delibera 9 maggio 2018), che ha raccomandato il coordinamento tra Autorità giudiziarie nel caso in cui vi siano indagini della procura ordinaria che riguardino i medesimi soggetti che siano parti nei giudizi civili o minorili, in cui si ipotizzino condotte di abusi intrafamiliari.

Lo stesso Legislatore nel varare il "Codice Rosso", all'art. 64-*bis* att. c.p.p. ha previsto la trasmissione obbligatoria dei provvedimenti al giudice civile «ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della responsabilità genitoriale».

L'ultimo rapporto del Grevio, gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza domestica del Consiglio di Europa, adottato il 15 novembre 2019 e pubblicato il 13 gennaio 2020, ha sottolineato, con riferimento al nostro Paese, «come la sicurezza del genitore non violento e del bambino debbano essere un elemento centrale nel decidere del miglior interesse del bambino per quanto riguarda gli

accordi sull'affidamento e le visite». Tali indicazioni sono coerenti con quanto previsto dall'art. 31 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), in tema di custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza.

Diventa cruciale ridisegnare il ruolo del pubblico ministero degli "affari civili" per il contrasto alla violenza su donne e bambini. Esso potrebbe, infatti, diventare il trait d'union tra civile e penale, garantendo al contempo la necessaria valutazione di fondatezza.

Un percorso dunque tutt'altro che compiuto, come peraltro dimostra il recentissimo abbandono della Convenzione di Istanbul proprio da parte della Turchia, Paese che quei lavori aveva ospitato e voluto. Il contributo che gli psicologi hanno dato nel tempo alla costruzione di questo percorso emerge evidente dalla ricchezza dell'elaborazione raccolta negli scritti che seguono.

Introduzione

L'Ordine degli Psicologi del Lazio da anni contribuisce al dibattito tecnico-scientifico sulle buone prassi in sede processuale, in particolare penale, anche in considerazione del contributo specialistico fornito nel corso delle indagini sia nella raccolta della prova testimoniale che valutativa delle proprie figure esperte al fianco dell'Autorità Giudiziaria e dell'Avvocatura.

Il volume vuole quindi essere un'occasione per fotografare lo stato dell'arte nella gestione delle vittime c.d. "vulnerabili" e/o in condizioni di vulnerabilità nelle varie fasi dell'iter giudiziario e riflettere criticamente sulle "buone prassi" da adottare a tutela delle vittime e di tutti gli altri attori processuali coinvolti. Ciò alla luce delle diverse innovazioni della ricerca scientifica sul campo, delle disposizioni europee e dei diversi cambiamenti normativi e procedurali introdotti negli ultimi anni nel nostro Paese.

Ad aver dato impulso all'idea di sviluppare questo volume sono le riflessioni emerse nell'ambito dell'evento ospitato dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma il 18 gennaio 2019 ("*Dall'ascolto alla valutazione psicologico-giuridica delle vittime vulnerabili nel processo penale*"), a tre anni dal precedente sullo stesso argomento ("*Tre anni da Lanzarote. Primi dati, buone pratiche, problemi aperti*", 20 gennaio 2016) e alla presenza dei molti rappresentanti istituzionali, tecnici e autorità che il presente lavoro si pregia di raccogliere.

Il volume presenta un'ampia trattazione inerente le vittime nel processo penale, rappresentandone aspetti normativi e descrittivi, oltre a strumenti operativi e buone prassi.

Il **primo capitolo** permette al lettore di familiarizzare con il tema presentato, proponendo un'analisi sotto diverse chiavi di lettura del processo di tutela delle vittime dei reati, che viene declinato in base alle caratteristiche dei soggetti, ai reati subiti e agli ulteriori rischi in cui possono incorrere durante l'iter giudiziario del processo penale. Tale disamina prende avvio, nel primo paragrafo della dr.ssa Cuzzocrea, da un excursus storico delle modifiche inerenti alla cornice normativa internazionale – volte ad agire una tutela della vittima vulnerabile – che hanno permesso l'individuazione della vittima di reato e delle caratteristiche distintive di quest'ultimo. Nell'illustrazione delle diverse Convezioni internazionali e Direttive europee, il *focus* è posto sull'obiettivo di assicurare risposte in grado di fornire accoglienza, orientamento e protezione alle vittime, evitando interventi frammentati e forieri di ulteriori vittimizzazioni. Viene inoltre messo in risalto un tardivo posizionamento assertivo all'interno del procedimento penale, nonostante quanto rappresentato dal sapere psicologico.

Il secondo paragrafo è invece incentrato sulle vittime in età evolutiva, con specifico riferimento ai reati di abuso fisico, psicologico e sessuale, oltre che inerenti alla cosiddetta "patologia delle cure". La dr.ssa Scali, partendo da una definizione della condizione di abuso, ne effettua una distinzione con le relative caratteristiche cliniche per favorire una migliore valutazione dei casi e un più efficace intervento specialistico. Viene esplicitato come le conseguenze di simili reati non siano definibili in un senso lineare-deterministico in quanto dipendono, fondamentalmente, dalla combinazione tra i fattori di rischio e di protezione a cui è esposta la persona in età evolutiva. Conseguentemente il lettore è invitato a utilizzare con estrema cautela il termine "indicatori specifici di abuso", ponendo attenzione alle fonti di errore più frequenti nelle quali i professionisti e le professioniste coinvolte possono incorrere durante il processo di *assessment* di abuso. Il terzo paragrafo affronta infine il tema della vittimizzazione secondaria, rispetto al quale la dr.ssa Cuzzocrea

– partendo da una disamina della ricerca psicologica in ambito criminologico e vittimologico, ma anche della progressiva attenzione normativa – illustra come si sia giunti a individuare interventi in grado di ridurre i possibili rischi derivanti dall'impatto con il sistema giudiziario per categorie di persone percepite come *particolarmente vulnerabili*, operando nel tempo un graduale spostamento del *focus* dai fattori di rischio individuali agli aspetti relazionali e situazionali. L'analisi fornita non è esente da critiche costruttive, che individuano i limiti delle strategie operative e degli strumenti normativi introdotti, promovendo una riflessione che possa portare all'individuazione di strategie per una giustizia che sia anche riparativa ovvero restitutiva di benessere.

Il **secondo capitolo** si articola nel lavoro della dr.ssa Scali, della dr.ssa Monteleone e del prof. Catenacci e arricchisce il lettore dei contributi storici e scientifici sul ruolo del testimone – con richiamo ai suoi doveri e diritti – e della testimonianza; fornisce una disamina dell'evoluzione di norme e procedure – con specifica attenzione alla condizione di vulnerabilità della vittima quando è chiamata a svolgere la funzione di "dichiarante" o "testimone" – e illustra il punto di vista del difensore della persona indagata-imputata, sottolineando l'importanza della codificazione di buone prassi, che vengono analizzate alla luce di alcuni principi che reggono il diritto e il processo penale. Più nello specifico, nel primo paragrafo – partendo dall'importanza, nel processo penale, della testimonianza quale fonte di prova significativa ma anche controversa – la dr.ssa Scali si concentra sulla valutazione in ambito forense della competenza a testimoniare, ponendo in risalto i prerequisiti su cui essa poggia – ossia le funzioni percettive, mnestiche, attentive e il livello di sviluppo del linguaggio – e il concetto di suggestionabilità. Vengono infine affrontati il tema dei "ricordi recuperati", analizzando i tre diversi fenomeni alla loro base, e la più specifica questione del recupero di ricordi durante una psicoterapia, mediante l'interpretazione dei sogni, l'immaginazione guidata e l'ipnosi. Nel secondo paragrafo la dr.ssa Monteleone illustra i diversi aspetti normativi e procedurali nelle varie fasi dell'iter giudiziario e il loro evolversi in relazione al diffondersi dei fenomeni criminali connessi alla violenza di genere

e a danno delle persone minorenni. Il punto cruciale sembra attenere alla necessità di individuare, in tutte le fasi del procedimento e del processo propriamente inteso, un equilibrio tra diverse esigenze, quali l'accertamento dei fatti, la tutela dell'integrità psico-fisica del dichiarante vulnerabile e il rispetto delle garanzie della persona indagata-imputata, a fronte di una normativa che disciplina la testimonianza della vittima vulnerabile nel processo penale tutt'altro che organica e coerente. Nel terzo paragrafo il prof. Catenacci espande il *focus* alla difesa della persona indagata-imputata, sottolineando come – con la pubblicazione di buone prassi – l'Ordine degli Psicologi del Lazio contribuisca a tracciare un percorso di evoluzione della materia penalistica. Oltre alla drammaticità che si cela dietro una denuncia di preteso reato su chi ha subito il danno prodotto dal reato, come un bambino o un altro soggetto vulnerabile, viene effettuata una riflessione sul possibile danno prodotto sulla persona a cui viene attribuita la responsabilità della condotta ovvero sull'inutilità e sull'ingiustizia insita nella condanna di una persona innocente, con le infamanti conseguenze che ne conseguono. Al tempo stesso viene messo in risalto un limite alla politica criminale, concernente la protezione dell'individuo da un uso arbitrario della podestà punitiva. Alla luce di ciò, appare fondamentale la stesura e l'utilizzo di buone prassi investigative e peritali, in quanto permette di inserire tali attività all'interno di una cornice scientificamente affidabile, consentendo allo psicologo forense una funzione di guida all'interno dei parametri di attendibilità e verosimiglianza propri della Psicologia giuridica quale disciplina ausiliaria del Diritto.

Il **terzo capitolo** sposta il suo vertice osservativo sul contributo tecnico scientifico che lo psicologo, approfondendo i compiti che è chiamato a svolgere nella raccolta della fonte di prova, nella consulenza tecnica, nella perizia d'ufficio e nella consulenza di parte, con particolare attenzione alle linee guida e alle buone prassi da seguire. Nel primo paragrafo la dr.ssa Cuzzocrea definisce in cosa consistano le fonti di prova, illustrando anche il ruolo del Pubblico Ministero (PM) e della Polizia Giudiziaria (PG) al fine di chiarire dove s'inserisca il mandato dello psicologo, la cui funzione è appunto quella di supportare la fase dell'iter giudiziario delle indagini